

Martelli Sara, Bonvicini Barbara, Crivellini Marcello, Fantini Daniela, Gallo Filomena, Marconi Anna Maria, Melandri Maddalena, Pitta Marcello, Soldo Antonella, Uglietti Anna.

Disciplina dell'applicazione della Legge 22 maggio 1978, n. 194, nel territorio della Regione Lombardia

A quarant'anni dalla pubblicazione della Legge 22 maggio 1978, n. 194, *Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza*, l'accesso ai servizi che dovrebbero garantirne l'applicazione è difficile e, a volte, addirittura ostacolato.

Anche in Lombardia le donne faticano a vedere riconosciuto il proprio diritto ad un aborto sicuro, a ricevere informazioni sulla sua prevenzione e ad accedere alla contraccezione, d'emergenza e non.

In concomitanza alle difficoltà di accesso ai servizi, si registrano sempre più frequenti notizie relative all'aumento numerico degli aborti clandestini, soprattutto in esito all'impiego di farmaci abortivi acquistati via Internet, con tutti i rischi che ne conseguono per la salute delle donne in particolare quelle in posizione di maggiore fragilità.

La proposta di legge mira a introdurre a livello regionale una serie di soluzioni che possano facilitare l'applicazione della L. 194/78, tramite: la costituzione di un centro di informazione e coordinamento, prevedendo anche un adeguato monitoraggio dell'obiezione di coscienza; la conferma dell'attribuzione ai consultori familiari di una funzione centrale nel favorire il percorso di accesso ai servizi e di partecipare attivamente ad alcune sue fasi; un'adeguata presa in carico dei casi urgenti e la garanzia della continuità terapeutica per le donne che si rivolgono alle strutture pubbliche e alle private accreditate per procreazione medicalmente assistita e/o diagnosi prenatale; informazione e accesso gratuito alla contraccezione in fase post-abortiva; la formazione del personale sanitario.

Art. 1

Istituzione e composizione del Centro Regionale di Informazione e Coordinamento

1. E' istituito presso la Giunta regionale, e senza oneri aggiuntivi per la Regione, il Centro Regionale di Informazione e Coordinamento per l'applicazione nel territorio regionale della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza).

Art. 2

Composizione del Centro Regionale di Informazione e Coordinamento

1. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente Commissione consiliare, determina la composizione del Centro Regionale di cui all'art. 1, definendone le modalità di funzionamento, nonché i requisiti professionali e la durata in carica dei componenti.

2. Per la partecipazione alle sedute non è dovuto alcun compenso.

3. I compiti di segreteria sono svolti dalla struttura organizzativa regionale competente per materia. Il personale opera nell'ambito dell'attività di servizio.

Art. 3

Funzioni del Centro Regionale di Informazione e Coordinamento

1. Il Centro Regionale:

a) fornisce informazioni sulle attività dei consultori familiari nel rispetto della l. 194/78 e della legge 29 luglio 1975, n. 405 (Istituzione dei consultori familiari), in particolare su accesso ai servizi ospedalieri e rilascio del certificato attestante l'urgenza dell'interruzione della gravidanza o del documento attestante lo stato di gravidanza e la richiesta della relativa interruzione con le modalità comunicative più efficaci;

b) pubblica e aggiorna le informazioni di cui alla lettera a) nella sezione dedicata ai servizi per la salute del sito internet istituzionale della Regione Lombardia per consentire la più ampia conoscenza dei diritti sanciti dalla l. 194/78, con indicazione delle procedure chirurgiche e farmacologiche di interruzione volontaria della gravidanza, nonché dei rischi che le pratiche clandestine comportano;

c) monitora e gestisce le prenotazioni degli appuntamenti per gli interventi di interruzione volontaria della gravidanza, in condivisione tra tutti i consultori familiari e gli ambulatori ospedalieri presenti nel territorio regionale;

d) attiva, nei consultori familiari, l'adeguamento:

- dell'attrezzatura per la datazione della gravidanza;
- delle competenze degli operatori nella prestazione di assistenza alle donne che chiedono la prescrizione o l'applicazione di dispositivi contraccettivi e l'interruzione della gravidanza;

e) monitora l'applicazione della l. 194/78 nei consultori familiari e negli ambulatori ospedalieri presenti nel territorio regionale, curando la raccolta e l'aggiornamento dei dati utili al fine di accertare le cause delle eventuali disomogeneità nell'offerta dei servizi attinenti l'interruzione volontaria della gravidanza, nella relativa agevole fruizione da parte delle donne interessate, nelle metodologie utilizzate e nei costi sostenuti;

f) presenta sia al Consiglio Regionale che alla Giunta e pubblica nel sito internet della Regione Lombardia una relazione annuale dei dati raccolti in esito al monitoraggio dell'applicazione della l. 194/78, distinti per struttura e rapportati al numero dei residenti, la quale dovrà contenere anche:

- informazioni relative agli interventi attuati nelle diverse fasi del percorso di interruzione volontaria della gravidanza;
- evidenze in ordine ai rapporti numerici tra personale obiettore e non obiettore nelle singole strutture e loro posizione contrattuale;
- una sezione dedicata alla qualità effettiva e alla qualità percepita dei servizi;

g) ricerca e promuove strumenti per garantire la copertura di personale non obiettore all'applicazione della l. 194/78 nelle strutture che offrono servizi attinenti all'interruzione

volontaria della gravidanza.

h) promuove, nelle aree nelle quali la prestazione dei servizi previsti risulti inadeguata, l'apertura di nuovi consultori familiari e di nuovi ambulatori ospedalieri dedicati all'applicazione della l. 194/78;

i) promuove l'istituzione di corsi di formazione e di aggiornamento, negli ambiti tecnico e giuridico, del personale addetto alle diverse fasi del percorso di interruzione volontaria della gravidanza;

j) fornisce informazioni e assistenza specifica per la reperibilità di farmaci contraccettivi d'emergenza.

Art. 4

Nuovi compiti dei consultori familiari

1. Ai consultori familiari istituiti dalla l. 405/75 sono attribuiti, in attuazione all'art. 5 della l. 194/78, i compiti di seguito indicati:

a) la definizione, in accordo con la struttura ospedaliera di afferenza, delle procedure di accesso delle donne interessate a prestazioni previste dalla l. 194/78 e la relativa pubblicazione nel sito e nella carta dei servizi di ciascuna struttura;

b) l'orientamento delle donne interessate a fruire di prestazioni previste dalla l. 194/78 ad accedere a strutture ospedaliere idonee a soddisfare nel modo migliore anche le loro personali esigenze.

Art. 5

Presa in carico dei casi urgenti

1. Nei casi nei quali il medico di riferimento certifichi urgenze o nel caso in cui si approssimi la scadenza di termini, la struttura ospedaliera assicura alle donne che chiedono l'interruzione di una gravidanza l'accesso in tempi utili a una delle sedi autorizzate a praticarla.

Art. 6

Interruzione farmacologica della gravidanza

1. Le donne che fruiscono dell'interruzione farmacologica della gravidanza sono prese in carico in regime ambulatoriale o di ricovero a giornata.

2. Il percorso diagnostico e terapeutico è definito, aggiornato ed eventualmente modificato dai responsabili sanitari dell'ospedale, in base alle evidenze scientifiche.

3. I farmaci prescritti per l'interruzione farmacologica della gravidanza sono proposti e somministrati anche dai consultori familiari, adeguatamente attrezzati in conformità alle esigenze di un programma diagnostico e terapeutico definito dai relativi responsabili sanitari.

Art. 7

Interruzione della gravidanza nel secondo trimestre

1. Al fine di assicurare continuità terapeutica alle donne che richiedano l'interruzione della gravidanza a norma degli artt. 6 e 7 della l. 194/78 in esito all'accertamento di processi patologici tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie e malformazioni del nascituro che determinino un grande pericolo per la salute fisica e psichica della donna, tutte le strutture pubbliche e tutte le strutture private accreditate per le prestazioni di procreazione medicalmente assistita o di diagnosi prenatale, forniscono un'assistenza globale anche inerente l'interruzione della gravidanza oltre i primi novanta giorni, ovvero assicurano l'invio delle pazienti a strutture che dispongano dei requisiti per poterla fornire prescritti dalla legge.

Art. 8

Contracezione

1. In concomitanza all'interruzione volontaria di gravidanza l'ospedale offre alle donne farmaci e dispositivi contraccettivi, compresi quelli a lungo termine reversibili, quali i dispositivi intrauterini al rame o medicati e gli impianti sottocutanei.

2. L'acquisto di tali farmaci e dispositivi è compreso nella programmazione della spesa relativa al servizio di farmacia degli ospedali e degli altri presidi terapeutici facenti parte del servizio sanitario regionale.

Art. 9

Corsi di Educazione Continua in Medicina

1. La Regione istituisce e finanzia:

- a) corsi di aggiornamento delle competenze in merito alle tecniche chirurgiche e farmacologiche di interruzione della gravidanza e alla contraccezione;
- b) corsi di formazione per una consapevole scelta riguardo all'obiezione di coscienza nonché alle tematiche epidemiologiche, psicologiche, sociologiche e giuridiche, in attuazione dell'art. 15 della l. 194/78, previa valutazione delle proposte e dei suggerimenti del Centro Regionale.

Art. 10

Norma finanziaria

1. Alle spese derivanti dalle disposizioni contenute nella presente legge, quantificate in euro 500.000 per il primo anno di attuazione, si fa fronte con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.